Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 agosto 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 5 giugno 1957
registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1957
registro n. 30 Esercito, foglio n. 72

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare

MEDAGLIA D'ORO

BONACCHI Marcello di Antonio, classe 1919, distretto Potenza, sottotenente fanteria complemento, 317° fanteria, divisione «Acqui» (*alla memoria*). — Giovanissimo ufficiale di complemento, animato da viva fede patriottica, subito dopo l'armistizio con decisione e ardimento esemplari prodigava ogni sua attività nella lotta contro i tedeschi cui era impegnato il proprio reparto, distinguendosi in disperate circostanze per costante dedizione, iniziativa e coraggio. In epico, impari combattimento, alla testa del suo plotone che aveva saputo trascinare con l'esempio e la parola, mortalmente colpito al petto non si dava per vinto e, pistola in pugno, incitava col gesto gli uomini al combattimento, finchè nuovamente colpito al capo trovava la forza di scagliare contro l'avversario la orami inutile e scarica pistola cadendo col volto rivolto verso il nemico ed il braccio destro teso quasi ad indicare ai suoi uomini anche da morto la via da seguire. — Ponte Kimonico-Divarata (Cefalonia), 16-17 settembre 1943.

FRANCISCI Enrico di Anacleto e di Becciani Giovanna, da Montemurlo (Firenze), classe 1884, generale di divisione della riserva (già luogotenente generale della m.v.s.n.), (*alla memoria*). — Ufficiale generale valorosissimo, riuscito ad ottenere, in situazione estremamente critica, il comando di truppe operanti in settore delicato contro soverchianti forze nemiche, raggiunse nottetempo le posizioni più avanzate. Preso personalmente contatto coi reparti in prima linea impartì gli ordini per l'azione. Alle prime luci dell'alba, accesosi il combattimento fra carri armati nemici ed alcuni semoventi italiani, si portò al lato del semovente più avanzato e, mentre, in piedi seguiva le mosse dell'avversario fu colpito in pieno da una granata sparata da brevissima distanza. Animati dal sublime esempio bersaglieri ed artiglieri, testimoni della gloriosa Sua morte, si accanirono nella resistenza emulando il loro eroico Comandante. — Favarotta-Campobello di Licata, 11 luglio 1943.

(4741)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1957, n. 692.

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — CASSIANI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1957, n. 693.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Denver (Stati Uniti d'America), istituzione nella stessa località di un Consolato di 1ª categoria e modificazione delle circoscrizioni degli Uffici consolari di 1ª categoria negli Stati Uniti d'America.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Denver (Stati Uniti d'America) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Denver (Stati Uniti d'America) un Consolato di 1ª categoria, con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati di Colorado, Nebraska, New Mexico e Wyoming.

Art. 3.

Le circoscrizioni territoriali della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Washington e degli Uffici consolari di 1ª categoria negli Stati Uniti d'America, fissate con la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e con successivi provvedimenti, sono modificate come segue:

Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Washington:
il distretto di Columbia, le Contee di Arlington e di Fairfax dello Stato di Virginia e le Contee di Montgomery e di Prince George dello Stato di Maryland.

Consolato generale di Boston:
gli Stati di Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts e Rhode Island.

Consolato generale di Chicago:
gli Stati di Illinois, Jowa, Wisconsin, Minnesota, North Dakota e South Dakota.

Consolato generale di Filadelfia:
gli Stati di Pennsylvania, Delaware, West Virginia e la parte occidentale dello Stato di New Jersey.

Consolato generale di New Orleans:
gli Stati di Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia e Florida.
Consolato generale di New York:
gli Stati di New York, Connecticut e la parte orientale dello Stato di New Jersey.
Consolato generale di San Francisco:
gli Stati di Nevada e di Utah, la parte settentrionale dello Stato di California, Isole Hawaii, Isola di Guam, Isole americane di Samoa, Isole americane del Pacifico e territori di amministrazione fiduciaria delle isole Marshall, Caroline, Palau, Yap e Marianne.
Consolato di Baltimora:
gli Stati di Maryland (eccettuate le Contee di Montgomery e di Prince George), Virginia (eccettuate le Contee di Arlington e di Fairfax), North Carolina e South Carolina.
Consolato di Cleveland:
gli Stati di Ohio e Kentucky
Consolato di Denver:
gli Stati di Colorado, Nebraska, New Mexico e Wyoming.
Consolato di Detroit:
gli Stati di Michigan e Indiana.
Consolato di Los Angeles:
lo Stato di Arizona e la parte meridionale dello Stato di California.
Consolato di Saint Louis:
gli Stati di Missouri, Kansas, Oklahoma, Arkansas e Tennessee.
Consolato di Seattle:
gli Stati di Washington, Oregon, Idaho e Montana ed il territorio dell'Alaska.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 20. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 694.

Istituzione di un Archivio notarile mandamentale nel comune di Lentini, distretto notarile di Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili e 231 e 232 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Viste le deliberazioni prese dai Consigli comunali di Lentini, Carlentini e Francofonte nelle rispettive adunanze del 3 gennaio 1955, 24 febbraio 1955 e 21 marzo 1955, regolarmente approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Siracusa, dirette ad ottenere la istituzione in Lentini di un archivio notarile mandamentale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Procuratore generale della Repubblica di Catania in data 6 maggio 1957 e dal Conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Siracusa in data 21 marzo 1957;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Lentini, distretto notarile di Siracusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1957

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 17. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 695.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1956-57.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 19 luglio 1956, n. 751, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1956-57;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di L. 5.105.570.462 sull'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 95.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 19 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1956-57 e da iscriversi alla competenza dei seguenti capitoli della spesa dello stesso bilancio ed esercizio:

L. 40.000.000 al cap. 22 « Spese di ufficio e di materiali di ufficio, ecc. »;

L. 45.000.000 al cap. 32 « Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione, ecc. »;

L. 10.000.000 al cap. 33 « Indennità di licenziamento al personale non di ruolo ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1956-57.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 696.

Autorizzazione al Convitto nazionale « Longone » di Milano ad acquistare un immobile.

N. 696. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Convitto nazionale « Longone » di Milano viene autorizzato ad acquistare un immobile sito in via degli Olivetani n. 7/9 in Milano, di proprietà del Pio Istituto pei « Figli della Provvidenza », al prezzo complessivo di L. 120.000.000 (centoventimilioni) per essere destinato a sede del Convitto stesso e delle annesse scuole.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 15. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 697.

Erezione in ente morale della « Fondazione Campari », con sede in Milano.

N. 697. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la « Fondazione Campari », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 19. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1957.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro « Reduci », con sede in Tambre d'Alpago, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa di lavoro Reduci e Tambre d'Alpago, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di lavoro « Reduci », con sede in Tambre d'Alpago, costituita con atto 14 marzo 1946 del notaio Agostino Pierobon, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Giuseppe Conti è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1957

Il Ministro: GUI

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1957.

Schema del 6° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo schema del 6° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Salerno, compilato da quell'Ufficio del genio civile;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, numero 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema dell'elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Salerno;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia di Salerno.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

Schema del 6° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Salerno

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Torrente Rafastia	Mar Tirreno	Salerno	Dallo sbocco alla sorgente a monte della nuova strada panoramica.
2	Torrente Fusandola	Mar Tirreno	Id.	Dallo sbocco all'origine.
3	Torrente Conca	Grancano (n. 37 di elenco)	Id.	Dalla foce all'origine della sorgente omonima.
4	Sorgente San Nicola	Vallone San Nicola	Id.	Dallo sbocco all'origine.
5	Sorgente San Donato	Vallone Cuccaro (tributario del fiume Tusciano) (n 50 dell'elenco)	Eboli	Id.
6	Sorgente Pescara	Vallone Telegro o Tuffara (n 63 di elenco)	Id.	Id.
7	Sorgente acqua dei Pioppi	Sele (n. 60 di elenco)	Id.	Id.
8	Sorgenti Casarsa	Sele (n. 60 di elenco)	Id.	Id.
9	Sorgente S. Giovanni di Eboli	Telegro	Id.	Id.
10	Torrente Vogna	Sele	Oliveto Citra Campagna	Id.
11	Vallone Ceraso	Vogna	Oliveto Citra	Id.
12	Vallone Acqua Bianca	Vogna	Id.	Id.
13	Sorgente Volpacchio	Vogna	Id.	Dallo sbocco alla sorgente.
14	Sorgente Ienna di Mare	Vallone Ceraso	Id.	Id.
15	Sorgente Del Fico	Vallone del Sorgituro (n. 165 di elenco)	Postiglione	Id.
16	Sorgente Sorgituro	Id.	Id.	Dall'ultimo opificio del Vallone Sorgituro all'origine della sorgente.
17	Sorgente Pacifico	Vallone Pacifico	Ceraso	Dallo sbocco all'origine.
18	Sorgente Santa Barbara	Badolato	Moio della Civitella	Id.
19	Vallone San Carlo e le tre scaturigini tributarie di esso denominate Noce 1a, Noce 2a e Noce 3a	Mar Tirreno	Pisciotta	Dalla foce fino al ponte della strada provinciale Pisciotta Capriola ivi compresa la sorgente Noce costituita dalle distinte scaturigini del tributario denominato Noce 1a, Noce 2a e Noce 3a ubicate in sinistra di detto Vallone.
20	Vallone Cupo	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente denominata Lavinia.
21	Sorgente San Golfo	Vallone San Giovanni (n. 113 dell'elenco)	Sala Consilina	Dallo sbocco all'origine.
22	Sorgente Fontana Antica	Vallone Fontana Antica tributario del fossato Maggiore (III di elenco)	Id.	Id.
23	Vallone	Fossato Maggiore (n. III di elenco)	Id.	Dallo sbocco ad un chilometro a Monte della strada Visciglietta.
24	Sorgente San Giovanni	Fossato del Vione	Teggiano	Dallo sbocco all'origine.

Visto, *il Ministro*: TOGNI

(4750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 11 dicembre 1956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 315 del 15 dicembre 1956, sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1957.

Roma, addì 5 agosto 1957

Il direttore generale aggiunto: SPINELLI

(4742)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Servitù militari da imporre nei terreni limitrofi al deposito munizioni di Alice Castello

Intorno al deposito munizioni di Alice Castello, nei comuni di Alice Castello, Roppolo, Viverone, Cavaglià, sono imposte zone di servitù militari.

(4648)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1957

1 Dollaro USA	624,955
1 Dollaro canadese	658,65
1 Franco svizzero lib.	145,83
1 Corona danese	89,88
1 Corona norvegese	87,015
1 Corona svedese	120,56
1 Fiorino olandese	163,235
1 Franco belga	12,438
100 Franchi francesi	148,85
1 Franco svizzero acc.	142,86
1 Lira sterlina	1736,90
1 Marco germanico	148,81
1 Scellino austriaco	24,041

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911 n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
B. T. N. 5% (1950) Serie 31ª	227	Ceccarini Fioretta di Gaetano, nubile domiciliata a Roma, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Ceccarini Gaetano fu Angelo	200 —
Id.	228	Come sopra	300 —
Id. Serie 29ª	279	Come sopra	125 —
Id. Serie 34ª	280	Come sopra	50 —
Red. 3,50% (1934)	492.444	Vigliani Luigi fu Gio. Ferdinando, domiciliato in Torino, ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare quale notaio in Collegno, estensibile a qualunque altra sede fosse destinato in seguito	875 —
Cons. 3,50% (1906)	533.877 (nuda proprietà)	Primogenito maschio da Edvige Zucchi di Ruggero, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Lodi (Milano), con vincolo d'usufrutto a favore di Zucchi Edvige di Ruggero, minore e al di lei padre Ruggero Zucchi di Michele congiuntamente, domiciliata a Lodi (Milano)	1.732,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 29 luglio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(4619)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il sig. Ulderico De Caro fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripacandida (Potenza);

2) il sig. Vincenzo Mottola di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario, già Cassa di prestanze agrarie di Altavilla Silentina (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1957

Il direttore generale: FORMENTINI

(4803)

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) don Carlo Locci fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro);

2) il dott. Salvatore Meloni di Peppino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Zeddiani (Cagliari);

3) il sig. Giuseppino Ghironi fu Serafino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burgos (Sassari);

4) il sig. Fausto Piras fu Giovanni Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Zerfaliu (Cagliari);

5) il sig. Giuseppe Deiana fu Saturnino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Esterzili (Nuoro);

6) il sig. Francesco Michele Sechi fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usini (Sassari);

7) il sig. Mario Cucciari fu Giovanni Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Pantaleo di Olbia (Sassari);

8) il sig. Pietrino Vacca fu Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari);

9) il sig. Giuseppe Ardara fu Nicolino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari);

10) il sig. Raffaele Atzeni fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selegas (Cagliari);

11) il sig. Tomaso Mele Porcu fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ottana (Nuoro);

12) il sig. Antonio Corda Fenu di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dualchi (Nuoro);

13) il sig. Isidoro Sanna fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari);

14) il sig. Antonio Meloni fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mamoiada (Nuoro);

15) il sig. Antonio Licheri fu Sebastiano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orgosolo (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1957

Il direttore generale: FORMENTINI

(4802)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Negrini Romano intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 7 marzo 1934, n. 645/I, nella forma originaria e precisamente da « Negrini » e « Cernic »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1943, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 7 marzo 1934, n. 645/I, nel senso che il cognome del sig. Negrini Romano di Carlo e della Cotic Paolina, nato a Budapest (Ungheria) il 28 febbraio 1918, già residente a Savogna d'Isonzo, frazione San Michele del Carso, attualmente residente a Villa Madero, provincia di Buenos Aires Colle Costituyerites, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Cernic.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) moglie: Devetak Rastislava in Negrini fu Pietro e di Lavrencic Maria, nata a Strnisce (Jugoslavia) il 5 aprile 1919;

2) figlia: Negrini Romana di Romano e della sopradetta, nata il 26 marzo 1942;

3) figlia: Negrini Irma di Romano e della sopradetta, nata il 7 maggio 1946;

4) figlia: Negrini Livia di Romano e della sopradetta, nata l'11 ottobre 1948.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 23 luglio 1957

Il prefetto: NITRI

(4618)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a ventitre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici zione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 12 dicembre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1930, n. 19, che detta norme per gli esami di ammissione a posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra,

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati od invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successiva proroga di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per la assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 giugno 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, tra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventitre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, via Monzambano n. 10, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome, il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica dichiareranno tale loro stato;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, devono dichiarare se alla data di annessione fossero in possesso del titolo di ingegnere civile autorizzato e dell'attestato del secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia Austro-Ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende, ove sia impiegato statale;

m) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenere le prove scritte;

o) chè non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

p) di aver partecipato o meno a precedenti concorsi per *ingegnere dell'A.N.A.S., e, in caso affermativo, con quale esito.*

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, punto 6°.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta e per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

4) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati provvisoriamente abilitati.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza, del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulta che alla data di annessione dei vecchi territori al regno erano in possesso di uno dei seguenti titoli

A) titolo di ingegnere civile autorizzato;

B) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia Austro-Ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle Scuole superiori di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

5) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine.

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano *coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione* delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età.

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40° anno di età.

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Non possono partecipare al concorso oggetto del presente bando coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina ad ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'A.N.A.S., senza aver conseguito l'idoneità.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che, nella domanda di ammissione avranno chiesto di sostenere anche l'esame scritto di lingua tedesca o inglese, ne sosterranno la prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove date nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di essa.

Ai candidati ammessi alla prova orale, sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale, nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiederà, da due ispettori generali dell'A.N.A.S., e da due professori stabili di una delle scuole di Ingegneria, membri.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue tedesca e inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'A.N.A.S con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o ingegnere avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 12.

A favore dei candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca e che siano risultati idonei nelle prove obbligatorie, sarà fatta riserva di tre dei posti messi a concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appar-

tenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-CD 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovverò quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzati dal prefetto;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100; i profughi dell'Africa italiana potranno, in sostituzione, presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (A. I.) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

r) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio,

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile, legalizzata dall'autorità giudiziaria.

Coloro che hanno conseguito la laurea in ingegneria in data posteriore al 31 dicembre 1923 e che comunque, non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 326 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno inoltre presentare il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del regio decreto 30 settembre 1923, n 2102, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive proroghe.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, debbono presentare uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia Austro-Ungarica e dell'esame di stato della Scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle Scuole superiori montanistiche.

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti poli-

tici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, e legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e, per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto per i coniugati o i vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 6) ed eventualmente 7) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200 copia dello stato di servizio rilasciato dall Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 16.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale tecnico della carriera direttiva.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1957

Il Ministro: ROMITA

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) Caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenze al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva sagoma, andamento dei cigli, distanze di visibilità).

b) Volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovra, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento.

c) Problemi interessanti il traffico (sistemazioni di incroci sfalsati e a raso, accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani).

d) Circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una provincia, in una regione e nella nazione.

e) Tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali, comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto.

f) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, ferro, cemento armato e precompresso e legname). Sistemi di centinatura, fondazioni, gallerie.

g) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi.

h) Rilevamenti di terreni, strumenti relativi.

i) Sovrastrutture (sotto fondi, fondazioni, trattamenti superficiali e a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti).

l) Fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti).

m) Prove sui materiali stradali e sulle terre.

n) Manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale, della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi.

2) *Opere idrauliche*:

a) Idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura.

3) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni.

b) Progettazione di particolari costruzioni riguardanti le strade, la autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazione di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo).

c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) *Materiali da costruzione*:

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati.

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

6) *Macchine*:

Macchinario stradale (Bulldozer, angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a fresa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore e a nafta, distributrici di bitume, ecc.).

7) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici, Codice della strada, nozioni elementari di statistica.

9) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 3 maggio 1957

Il Ministro: ROMITA

(4748)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di aiuto medico (1ª categoria, ruolo sanitario, grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di aiuto medico (1ª categoria, ruolo sanitario, grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti professionali e limiti di età.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscritti all'albo professionale da almeno due anni.

I concorrenti non devono aver superato, alla data di pubblicazione del presente bando, il limite di età di 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i *concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali* non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età

Gli impiegati non di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso purchè non abbiano superato i 45 anni di età alla data dell'ammissione in servizio non di ruolo.

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale) in Roma, via Marco Minghetti, 22, entro e non oltre le ore 18.30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nei commi tre, quattro e cinque dell'art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

h) la data dell'iscrizione all'albo professionale;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Titoli professionali da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, fra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici, (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.), le pubblicazioni a stampa, da esibirsi in duplice copia, ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame.

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta di cultura medica;

b) in una prova pratica di esame clinico di uno o più malati, integrata da eventuali ricerche di laboratorio e dalla redazione del referto sugli speciali moduli in uso per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la tubercolosi;

c) in una prova orale comprendente:

1) illustrazione orale del caso o dei casi clinici esaminati;

2) semeiotica e patologia speciale medica e chirurgica;

3) fondamentali elementi di medicina legale delle assicurazioni sociali, di igiene e patologia del lavoro; nozioni sulle leggi sanitarie e sulla legislazione previdenziale.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato la prova orale.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo o non di ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art 10 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n 5000 del 1° agosto 1948 e n. 860/O/Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta bollata da L. 100, dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato, in carta bollata da L. 100, del sin-

daco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della Unione stessa;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti,

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L 100;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio. Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti, dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso:

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante l'iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata da L. 100;

f) certificato di buona condotta morale e civile, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

g) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

h) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

i) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non è richiesta la legalizzazione per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Procura della Repubblica di Roma nonchè per le copie autenticate da notaio esercente nei distretti notarili di Roma e Velletri.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria, grado 7°, e cioè lo stipendio annuo di L. 323.800 oltre la relativa indennità di funzione, l'assegno integrativo e la 13ª mensilità nonchè la indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme in vigore per il personale civile dello Stato al 30 giugno 1955. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'assegno particolare agli appartenenti alla 1ª categoria del ruolo sanitario (ad es. un aiuto medico coniugato con due figli, residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 83.704 di cui L. 39.483 per stipendio, assegno integrativo ed indennità di funzione, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari; L 2281 per contributo mensa, L. 6750 per premio di presenza, subordinata-

mente alle presenze nel mese, e L. 10.000 per assegno particolare oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 284 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 15.100 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie). Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dagli aiuto medici in servizio al 1º luglio 1957; esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Per disposizione del regolamento per il personale non è consentito l'esercizio professionale privato.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale
Via Marco Minghetti, 22 ROMA

Il sottoscritto
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio)
nato a il (1)
residente a (provincia di .)
domanda di essere ammesso a partecipare al concorso a quattro posti di aiuto medico.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito il presso (indirizzo dell'Università);

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal ;

f) di essere iscritto nell'albo professionale dal ;

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione ;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (4) ;

Allega fotografia autenticata.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni inviati insieme con la domanda.

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6).

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(4) I titoli che dànno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(4734)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto, in data 5 maggio 1957, col quale, il dott. Giaccari Francesco è stato assegnato alla condotta medica della frazione Montagna del Consorzio sanitario Montesantangelo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo;

Vista la lettera, in data 20 luglio 1957, con la quale il predetto sanitario dichiara di rinunciare al posto di che trattasi;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta condotta all'altro concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Russo Edmondo, è assegnato alla condotta medica della frazione Montagna del Consorzio sanitario Montesantangelo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo (capo consorzio il comune di Montesantangelo).

Foggia, addì 25 luglio 1957

p. *Il prefetto*: ALBERICO

(4608)

PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1957, n. 7352 Div. 3ª san., col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1953 ai vincitori del concorso bandito con decreto in data 1º giugno 1954, n. 17217 Div. 3ª san.;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto in data 10 maggio 1957, n. 7352 Div. 3ª san.;

Considerato che a seguito di rinuncia dei sanitari regolarmente interpellati a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche di Grignasco, Armeno-Miasino, Vinzaglio e Trarego Viggiona;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte mediche secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati, i quali interpellati a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Considerato che non si è potuto interpellare il dott. Salerno Giovanni, 11º classificato, avendo il predetto indicato solo due sedi di cui Novara già assegnata e Grignasco sede prescelta da altri candidati che lo precedono in ordine di graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono assegnati alle condotte per ciascuno indicate:

Cirillo dott. Francesco: Grignasco;
De Gasperis dott. Fiorenzo: Armeno-Miasino;
Mazzini dott. Gianvalerio: Vinzaglio;
Grezio dott. Demetrio: Trarego Viggiona.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 31 luglio 1957

Il prefetto: LIMONE

(4747)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.